

CAPITOLATO POLIZZA 63/175161633

Definizioni di base

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	UDINE E GORIZIA FIERE SPA Via Della Vecchia Filatura, 10/1 – 33030 Martignacco (UD) P. IVA 01185490305
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità del danno che ne può derivare
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Indennizzo/Risarcimento	Le somme dovute dalla Società in caso di sinistro
Franchigia/Scoperto	Parte prestabilita dell'ammontare dell'indennizzo/risarcimento, liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo/risarcimento, farla assicurare da altre Società

PREMESSA GENERALE

Contraente:	UDINE E GORIZIA FIERE SPA Via Della Vecchia Filatura, 10/1 – 33030 Martignacco (UD) P. IVA 01185490305
Assicurati:	I singoli espositori aderenti alla polizza-convenzione.
Attività:	Partecipazione a manifestazioni fieristiche, congressuali e/o di altro genere, ricorrenti o non, anche organizzate da terzi, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, mostre o manifestazioni in genere, gare, sfilate, party etc..
Ubicazione del rischio:	Italia (quartieri fieristici di Udine e Gorizia ed ovunque la Contraente e/o la Entità Esterna Organizzatrice organizzino manifestazioni fieristiche o eventi in genere).
Effetto della copertura:	Ore 24.00 del 31/12/2023
Scadenza della polizza:	Ore 24.00 del 31/12/2024
Durata della polizza:	Un anno con cessazione senza obbligo di disdetta.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

PREMESSA

In relazione al disposto del regolamento di UDINE E GORIZIA FIERE SPA che esclude ogni responsabilità dell'Ente medesimo per i danni subiti degli Espositori e che prevede l'obbligo da parte di tutti gli Espositori di provvedere all'Assicurazione dei loro beni, eventualmente a mezzo della presente polizza-convenzione, si stipula tra UDINE E GORIZIA FIERE SPA e la Società la seguente "Convenzione".

MODALITA' DI ASSICURAZIONE - EFFETTO DELLA GARANZIA

Si assicurano gli ESPOSITORI che risultino iscritti ad una delle Manifestazioni previste dal calendario di UDINE E GORIZIA FIERE SPA ed abbiano aderito alla copertura prevista nella presente Convenzione.

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del sesto giorno precedente all'inizio della Manifestazione alla quale viene iscritto l'Espositore e cessa alle ore 24.00 del sesto giorno successivo al termine della stessa. La garanzia della presente polizza è operante anche nei confronti degli Espositori partecipanti a Manifestazioni di Entità Esterna Organizzatrice (E.E.O.), nonché nei confronti di "Espositori di diritto", intendendosi per tali quegli espositori non iscritti alle Manifestazioni ma presenti di fatto per accordi con UDINE E GORIZIA FIERE SPA. A parziale deroga dalla definizione di "Assicurato" di cui alla terminologia base, si precisa che vengono considerati tali anche Entità Esterne Organizzatrici autorizzate. Resta fermo l'impegno di UDINE E GORIZIA FIERE SPA di attivare la procedura assicurativa concordata, raccogliendo il relativo premio anche per questa tipologia di assicurati.

Al perfezionamento della presente polizza-convenzione ed all'inizio di ciascuna annualità successiva (qualora il contratto venga rinnovato) il Contraente versa alla Società l'importo di € 1.000,00 quale premio annuo minimo anticipato, comprensivo dell'imposta governativa vigente al momento del pagamento.

Il Contraente si impegna a consegnare ad ogni Espositore aderente un modulo di adesione (vedasi allegato fac-simile) riportante la denominazione della Società, l'oggetto della copertura assicurativa, il costo a carico dell'Espositore, la quota parte percepita in media dall'intermediario (broker), le modalità per acquisire le condizioni di assicurazione e le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata.

Il Contraente, entro e non oltre l'inizio di ogni fiera/manifestazione, dovrà comunicare alla Società, per il tramite del broker, l'elenco riepilogativo degli espositori iscritti che hanno aderito alla copertura assicurativa di cui alla presente convenzione, con le indicazioni in merito a:

- 1) Manifestazione assicurata;
- 2) Regione sociale e/o denominazione dell'Espositore aderente.

Per la data di effetto delle garanzie farà fede il modulo di adesione che ogni Espositore dovrà rendere datato e firmato al Contraente e che quest'ultima si impegna ad esibire alla Società, se richiesto.

La Società alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni annualità emette un atto che comprende la liquidazione relativa ai premi maturati per le richieste di applicazione pervenute nel periodo decorso. Il Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, si impegna a perfezionare l'atto ed a versare il relativo premio.

Tale premio sarà comprensivo degli accessori e dell'imposta governativa vigente al momento del pagamento. In caso di mancato perfezionamento dell'atto la Società si riserva il diritto di sospendere il pagamento di tutti i sinistri relativi alle Manifestazioni per le quali il premio non risulti pagato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

SEZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI - DETTAGLIO DEI CAPITALI ASSICURATI

	Descrizione	Somma assicurata a 1° Rischio Assoluto
1)	Arredamento e allestimenti dei padiglioni, macchinari, attrezzature e merci esclusi gioielli, collezioni numismatiche e filateliche, animali vivi in genere.	€ 10.000,00
2)	Danni da fenomeno elettrico ad apparecchiature elettroniche in genere, apparecchi audiofonovisivi e fotografici e da ufficio	€ 500,00
3)	Enti descritti alla partita 1) contro il furto e la rapina	€ 2.500,00
4)	Danni da rottura oggetti fragili	€ 1.000,00

Premio lordo annuo	€ 1.000,00
Di cui imposte al 22,25%	€ 182,00

Soggetto a regolazione premio trimestrale in base al numero degli espositori

Premio lordo per singolo espositore.

CLASSE DI RISCHIO 1: commercio di pellicce, pelletterie, abbigliamento in genere, elettronica, audiovisivi, articoli per foto-ottica, argenteria, quadri, antiquariato ed oggetti d'arte in genere.	€ 50,00
CLASSE DI RISCHIO 2: commercio di tutte le altre merci o servizi in genere.	€ 25,00
CLASSI DI RISCHIO NON ASSICURATE: commercio di gioielli, collezioni numismatiche e filateliche, animali vivi in genere.	NON ASSICURABILI

TABELLA FRANCHIGIE/SCOPERTI/LIMITI DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singola manifestazione importo superiore a € 20.000.000,00.		
Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Danni a beni contenuti in costruzioni diverse dai padiglioni da Eventi atmosferici, Inondazione, Alluvione, Allagamento (C.P. I)	Scoperto 10% minimo € 1.000,00	€ 750.000,00
Furto e rapina	Scoperto 10% minimo € 25,00	Come da somma assicurata
Rottura oggetti fragili	€ 250,00	Come da somma assicurata
Terrorismo		€ 25.000.000,00 sinistro/anno cumulativamente con pol. n° 124853927.

Enti NON appartenenti ai singoli espositori (es. Mostre) per manifestazioni in Europa			
Beni da assicurare (come da elenco trasmesso da assicurato)	Tasso lordo	8,50 p.m.	Limite di indennizzo per singolo oggetto: € 30.000,00 per garanzia danni € 20.000,00 per garanzia furto
Franchigia fissa: € 250,00 per sinistro.			

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
 Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
 iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
 del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali o diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, compresi animali, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono parificati ai danni suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

2. ESCLUSIONI

La Società non copre i danni derivanti da:

- dolo dell'Assicurato e del Contraente e degli Amministratori degli stessi;
- guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione e invasione;
- maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pura in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- appropriazione indebita od altro reato di infedeltà commesso da dipendenti del Contraente e dell'Assicurato o da persone da lui incaricate della custodia delle cose;
- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimento, gelo, umidità, brina e condensa stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazioni, evaporazioni;
- termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- difetto di produzione o di installazione o da vizio insito nelle cose assicurate od imputabile al loro normale uso o funzionamento;
- furto verificatosi in occasione di terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti e sommosse;
- trasporto delle cose assicurate incluse le operazioni di carico e scarico;
- rotture di oggetti fragili, per la parte eccedente € 1.000,00 per sinistro.

Sono esclusi i danni:

- a dati, software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni e dati o software sono, invece, coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;
- causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare od accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- perdite di quote di mercato o danni indiretti;
- guasti accidentali e/o di funzionamento ai macchinari (fatta eccezione per i danni da fenomeno elettrico/elettronico, che si intendono compresi in garanzia);
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori o Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono esclusi gli ammanchi constatati dall'Assicurato una volta che le cose assicurate sono state portate al di fuori dell'area della Fiera.

Sono inoltre esclusi i beni all'aperto, relativamente ai danni conseguenti ad eventi atmosferici o da inondazioni, alluvioni ed allagamenti, salvo i danni causati ai beni all'aperto da vento o cose da esso trasportate.

Limitatamente agli animali si intendono esclusi dalla garanzia il furto, la morte naturale e tutti gli infortuni o malattie che non risultino imputabili e direttamente derivanti da altro evento risarcibile della presente polizza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

4. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker, oppure alla Società.

5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

7. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

10. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- entro nove giorni successivi al sinistro darne avviso sommano alla Società;
- in caso di furto, farne a sue spese denuncia circostanziata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore dal sinistro;
- trasmette alla Società, nel termine massimo di 5 giorni dalla data di avviso del sinistro, oltre alla copia dell'eventuale denuncia, uno stato particolareggiato di tutte le cose esistenti al momento del sinistro, con l'indicazione del loro valore o dei danni o delle perdite subite.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

11. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente la treccia e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

12. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate ai Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e quelle del terzo Perito sono ripartite e metà.

13. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 10;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure della maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenze o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

14. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2. Merci - si stima il valore in relazione alle natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

3. Animali - si stima il valore di mercato al momento del sinistro.

L'ammontare del danno si determina per macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e animali (punti 1-2-3) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

15. ASSICURAZIONE PARZIALE (non operante per le garanzie operanti "a primo rischio assoluto")

Se della stima fatta ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere e ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

17. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 primo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione.

18. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso cessa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

19. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

20. FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

21. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

22. ARTT. 1341/1342

L'Assicurato dà atto che le condizioni tutte di cui sopra non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le parti Contraenti con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI

I - DANNI A BENI CONTENUTI IN TENSOSTRUTTURE, TENSOSTRUTTURE, TENDONI E SIMILI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 "Esclusioni" si intendono compresi anche i danni causati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti ai beni contenuti in costruzioni diverse dai padiglioni, quali tensostrutture, tendostrutture, tendoni e simili, che devono intendersi a tutti gli effetti equiparati ai fabbricati.

Per tale estensione la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo di cui allo specifico Limite di indennizzo.

II - MASSIMO INDENNIZZO E SCOPERTI

Il limite massimo di indennizzo cui la Società è tenuta a rispondere è di € 20.000.000.00 per singola manifestazione.

Relativamente alla partita n. 1 la Società si obbliga e indennizzare le spese necessarie per demolire, rimuovere, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idonei residui del sinistro – compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo che il limite massimo dell'indennizzo non potrà eccedere la somma assicurata alla relativa partita.

In caso di sinistro furto lo Società rimborsa all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di € 25,00 restando tale scoperto a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

III - DEROGA ALLA PROPORZIONALE (non operante per le garanzie operanti "a primo rischio assoluto")

A parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art.15 rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

IV - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del C.C. verso gli eventuali responsabili del Danno, salvo il caso di dolo, e purché l'Assicurato non eserciti egli stesso tale diritto.

V - ANTICIPO INDENNIZZI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere maggiore di € 517.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

VI - BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e delle successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

VII - ONORARI D PERITI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché le quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, fino ad un massimo di € 2.600,00 per singolo sinistro e con il massimo di € 15.500,00 per annualità assicurativa.

VIII - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le garanzie di cui alle partite 1, 2, 3, 4 si intendono prestate a "Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

IX – VALORE A NUOVO

Si conviene di stipulare l'assicurazione a valore a nuovo alle condizioni seguenti:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno secondo quanto disciplinato all'Art. 14 Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti del precedente Art. III Deroga alla proporzionale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata, aumentata del 20%, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro - determinato in base all'Art. 14 Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro - determinato in base all'Art. 14 Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

X - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le SMB SCALA & MANSUTTI BROKER SRL (denominata broker); in conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con la Società. Si fa presente che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte e mezzo e-mail, telefax, telegramma, lettera o lettera raccomandata anche a mano alla Società oppure al Broker del Contraente. Le eventuali Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Definizioni integrative di Sezione:

Addetti	Persone partecipanti all'attività, compresi i titolari e i loro familiari.
Massimale	Somma messa a disposizione dalla Società per ogni singola controversia ed anno assicurativo.
Cose	Oggetti materiali ed animali.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	La distruzione o deterioramento di cose.
Danni di natura contrattuale	Inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danni di natura extra contrattuale	Danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
Familiari	Persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
Fatto illecito	Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Perdite patrimoniali	Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.

23. Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R. C. T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (espositore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata e dei servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

24. - Rischi assicurati – L'assicurazione R.C.T. viene estesa ai danni derivanti:

- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente
- dai servizi sanitari e di pronto soccorso, prestati anche in presidi non posti all'interno dell'Impresa, prestato per conto dell'azienda da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all'uopo designate;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
 Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
 iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
 del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

- c) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- d) dalla proprietà ed uso di tutte le attrezzature, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto in genere, occorrenti all'effettuazione dei lavori oggetto dell'assicurazione;
- e) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore o a mano, quali, a puro titolo esemplificativo, biciclette, tricicli, muletto;
- f) dalle operazioni di montaggio, allestimento e smantellamento degli stands, anche se verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori in deroga all'art. 27, lett. i).

25. - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, esclusi i Paesi dell'ex URSS.

26. - Persone non considerate terzi - Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

27. - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T, salvo quanto previsto dall' art. 23) e 24), non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- d) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori (fatta eccezione per la partecipazione alla fiera);
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto,

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- n) diretti o indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi e altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti;anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti venti derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- o) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (BSE);
- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) derivanti da campi elettromagnetici;
- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);

28. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammenda né delle spese di giustizia penale.

29. Danni da interruzione o sospensione di esercizio

A deroga delle C.G.A., la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di €. 120.000,00 per sinistro.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

30. Responsabilità Civile personale dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai sia dipendenti che assimilati
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni:

- ai terzi (entro i limiti dei massimali RCT)
- ad altri dipendenti limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite (escluse le malattie professionali), sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 C.P.

31. Committenza auto

A parziale deroga delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

32. Danni a da incendio

A parziale deroga dell'art. 27, lett. m), l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro.

33. Danni alle cose in consegna e custodia

A parziale deroga delle C.G.A., la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi gli impianti di erogazione di energia, gas metano, telefoni e servizi simili ad esclusione di macchinari in leasing o locazione.

Sono comunque esclusi i danni:

- a cose dei dipendenti;
- dovuti ad obbligazioni contrattuali, normale uso, deperimenti e simili.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di €. 20.000,00 per sinistro.

34. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. In caso di discordanza le condizioni particolari aggiuntive prevalgono sulle condizioni generali di assicurazione.

35. Qualifica di terzi alle persone non soggette e INAIL non dipendenti dell'assicurato

A parziale deroga dell'articolo 26) lettera c) delle Norme che regolano l'assicurazione, sono considerati "terzi" gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed in genere tutte le persone, esclusi i subappaltatori ed i loro dipendenti, non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

36. Terzi fornitori

A parziale deroga delle C.G.A. sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'Assicurazione RCO, titolari ed i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nei caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO qualora prestata. L'Assicurazione altresì operante anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitata.

37. Prestatori d'opera utilizzati nell'ambito dell'esposizione fieristica

In deroga alle C.G.A. qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d'opera non dipendenti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO qualora prestata.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi degli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

Questa garanzia si intende prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 2.500,00 per sinistro.

38. Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'articolo 26 lettera c) delle C.G.A. sono considerati terzi, gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti.

39. Titolari e dipendenti di altre ditte

Sono considerati terzi i titolari e dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per seguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, e collaudi, sempreché ed in quanto non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.

40. Responsabilità dell'assicurato per fatto del subappaltatori

Premesso che l'assicurato subappalta parte dei lavori del valore globale di ogni singola opera od appalto, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricade sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'assicurato.

41. Danni a cose movimentate, sollevate, scaricate, spostate

La garanzia comprende i danni alle cose movimentata, sollevate, scaricate, spostate solo se di terzi ed in consegna o custodia.

Tale estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 Euro) e con l'applicazione di una franchigia fissa di €. 300,00.

42. Danni da furto

A parziale deroga delle C.G.A. l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto dei beni di proprietà di UDINE E GORIZIA FIERE SPA e ad esso consegnati.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di €. 75.000,00 per sinistro.

43. Franchigie scoperti e limiti massimi di risarcimento

Relativamente ai danni a cose le garanzie sono prestate con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 salvo le eventuali maggiori come indicato nelle singole clausole di polizza;

44. Massimale assicurato per ogni Espositore e per la totalità dei soggetti assicurati

In nessun caso la Società di assicurazione sarà tenuta a pagare somma superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro/per persona/per danni a cose, anche in presenza di altre polizze stipulate dalla Società.

Tale limite sarà perciò considerato come esborso massimo a cui la Società sarà tenuta a risarcire.

45. Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

46. Clausola di esclusione danni causati dall'amianto

E' esclusa dal presente contratto di assicurazione ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

47. Vendita, consegna e somministrazione dei prodotti (Rischio smercio)

L'assicurazione comprende la vendita, consegna e somministrazione dei generi previsti dalla licenza di esercizio, anche se di produzione propria, venduti o somministrati nell'ambito dello stand durante il periodo di validità della garanzia, compresa la responsabilità dell'Assicurato ai sensi di legge per danni da prodotti difettosi, limitatamente a quei prodotti di produzione propria.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi e denunciati alla Società entro 6 mesi dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della presente polizza-convenzione.

48. Esclusioni varie

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento, o modificazione di qualsiasi natura di dati informatici; sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE).

Premio annuo lordo di sezione:

Per la Sezione di Responsabilità Civile:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Soggetto a regolazione premio trimestrale in base al numero degli espositori

Premio lordo per singolo espositore per manifestazioni in Europa	€ 5,00
--	--------

Premio lordo totale:

Soggetto a regolazione premio trimestrale in base al numero degli espositori.

Premio lordo per singolo espositore.

CLASSE DI RISCHIO 1: commercio di pellicce, pelletterie, abbigliamento e confezioni (abbigliamento) in genere, elettronica, audiovisivi, articoli per foto-ottica, argenteria, quadri, antiquariato ed oggetti d'arte in genere.	
Danni Materiali Diretti + Responsabilità Civile verso terzi	€ 55,00
CLASSE DI RISCHIO 2: commercio di tutte le altre merci o servizi in genere.	
Danni Materiali Diretti + Responsabilità Civile verso terzi	€ 30,00
CLASSI DI RISCHIO NON ASSICURATE: commercio di gioielli, collezioni numismatiche e filateliche, animali vivi in genere.	Danni Materiali Diretti non assicurabili
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5,00

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni SpA
(un Procuratore)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Sono parte integrante del presente Capitolato:

a) il “Modulo di Adesione dell’Espositore”

b) l’informativa precontrattuale:

- Assicurazione Multirischi per il Fabbricato – Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni – Prodotto “Globale Fabbricati Aziende”
- Assicurazione Multirischi per il Fabbricato – Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) – Prodotto “Globale Fabbricati Aziende”
- Assicurazione Furto - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni – Prodotto “Furto”
- Assicurazione Furto - Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni) – Prodotto “Furto”

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni SpA
(un Procuratore)
